

Dossier carte lavoro consolidato

1. Introduzione

Il bilancio consolidato deve rappresentare in maniera chiara, veritiera e corretta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo.

Ricordiamo che il d.lgs. 127/1991 impone la redazione e la presentazione del bilancio consolidato a società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un'altra impresa. Nelle aziende, infatti, è frequente il possesso di partecipazioni di una società definita controllante verso un'altra definita controllata. Sono esclusi dall'obbligo - eccetto per le imprese nel cui gruppo una società ha emesso azioni quotate in Borsa - le società controllanti che non abbiano superato per due anni consecutivi, unitamente alle imprese controllate, determinati limiti dimensionali dettati dal codice civile.

2. Normativa

Le norme che disciplinano i bilanci di esercizio e consolidati delle imprese industriali e commerciali sono contenute, come già evidenziato, nel codice civile e nel d.lgs. n. 127/1991.

In particolare, l'art. 2423, comma 2, c.c., stabilisce che il bilancio d'esercizio delle imprese industriali e di servizi deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Inoltre, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 127/1991 il bilancio consolidato deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

Il legislatore ha dettato le norme fondamentali per la valutazione e l'esposizione nei bilanci di esercizio e consolidati di alcune poste, rinviando tutto il resto ai principi contabili, ossia a quelle norme che stabiliscono in maniera particolareggiata l'individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione e i criteri di rappresentazione dei valori in bilancio.

La Commissione per la statuizione dei principi contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha predisposto il documento n. 17, con lo scopo di fornire una guida tecnica per la preparazione del bilancio consolidato sulla base dei principi basilari stabiliti dalla legge. Tale documento, che sostituisce quello n. 8 del settembre 1983 per la parte inerente al bilancio consolidato, recepisce le disposizioni emanate dal d.lgs. n. 127/1991.

A tale provvedimento non è però seguito un principio di revisione ad hoc circa la relativa

procedura di revisione del bilancio consolidato. Il risultato è stato che, per quanto non deducibile direttamente dai principi di revisione del bilancio di esercizio in essere, per valutare l'affidabilità e quindi la bontà di revisione dello stesso, bisognerà affidarsi alla competenza e buona fede del redattore e alla validità della procedura di controllo adottata dal revisore sulla base della propria esperienza, che a questo punto sarà libero, in assenza di un vincolo espresso alla propria discrezionalità, di definirla come meglio crede ovvero basandola sulla propria esperienza appunto.

3. Una metodologia di verifica del bilancio consolidato

Nella prassi è ormai consolidata la pratica di ripercorrere il processo di consolidamento delineato dal d.lgs. n. 127/1991 e dall'OIC n. 17.

Tal percorso può essere così descritto:

1. acquisizione di informazioni sulla capogruppo e le aziende del gruppo compreso l'ambiente in cui operano;
2. analisi del sistema (procedure/regole) di consolidamento che è stato applicato;
3. verifica dell'area di consolidamento, esaminando il sociogramma di gruppo, analizzando i bilanci delle consociate e le eventuali fattispecie di esclusione dall'area;
4. analisi delle procedure di armonizzazione ai criteri della capogruppo consolidante:
 - a) rimanenze;
 - b) immobilizzazioni;
 - c) beni in leasing;
 - d) ecc.;
5. verifica del file riportante la somma di tutti i bilanci delle società che partecipano al processo di consolidamento (bilancio aggregato), ripercorrendo la procedura di somma sia in orizzontale che in verticale. Ricordiamo che l'aggregato è il primo elaborato che viene predisposto ai fini del consolidato. A seconda della struttura del gruppo è possibile trovare un aggregato unico o più aggregati suddivisi, ad esempio, per settore, che vengono successivamente unificati. L'aggregato comprende la somma dei bilanci consolidati con il metodo dell'integrazione globale e di tutte le informazioni supplementari necessarie per la predisposizione della nota integrativa. Il revisore principale deve verificare la correttezza matematica del processo di aggregazione, o con somme manuali o attraverso la verifica delle formule del programma utilizzato (principalmente totalizzazioni e conversioni saldi in valuta);
6. spuntare, a campione, i bilanci e le informazioni ricevute dai revisori delle società controllate e verificare che tutte le società incluse nell'area di consolidamento siano state recepite nell'aggregato. Si dovrà altresì controllare la correttezza della conversione dei bilanci in valuta, sia da un punto di vista matematico che di verifica dei cambi utilizzati. *È molto importante controllare le variazioni manuali apportate all' aggregato, che devono essere spiegate dalla direzione della società ed eventualmente poi confermate dal revisore.*
7. esame successiva delle "rettifiche" di consolidamento, verificando a campione i documenti a supporto della verifica per:

- a) le poste fiscali;
- b) i rapporti patrimoniali ed economici infragruppo;
- c) i margini infragruppo delle rimanenze;
- d) ecc.

Al riguardo, e per lo specifico, devono essere eliminati tutti i rapporti di crediti/debiti e di costi/ricavi tra le società consolidate. Il revisore deve verificare, oltre alla correttezza matematica di tale scrittura, la concordanza con i dati riportati nei bilanci ricevuti delle altre società consolidate. È molto importante analizzare, o chiedere che la società analizzi, le principali differenze dovute a saldi non concordanti in quanto la differenza, se non correttamente trattata, può portare a rettifiche di consolidamento. Per esempio, il trattamento contabile della differenza sarà diverso a seconda che sia originata da:

- cassa in transito;
- merce in viaggio;
- differenze cambio,
- ecc.

Successivamente devono essere rettificati gli storni dei risultati originatisi da tali operazioni. Parliamo dello storno dell'utile infragruppo presente sulle giacenze di magazzino, delle plusvalenze o minusvalenze originatesi dalla cessione di cespiti tra società del gruppo, degli effetti della svalutazione di partecipazioni o di versamenti a copertura di perdite. Per tale tipo di rettifiche è molto importante la gestione nel tempo delle stesse, specialmente se si tratta di rettificare utili intragruppi su attività a lungo termine e che pertanto rimangono nel gruppo per parecchi esercizi. È importante anche verificare la corretta riapertura delle scritture dell'anno precedente, allo scopo di garantire la continuità nel patrimonio netto consolidato. Ad esempio, si dovrà verificare che il cespite (o l'attività in generale) a fronte del quale è stato fatto lo storno di utili intragruppo sia ancora o meno nell'ambito del gruppo. Se ancora presente, si dovranno stornare gli ammortamenti fatti su tale utile stornato; se invece il cespite è stato ceduto a terzi nel corso dell'esercizio allora si dovrà procedere allo storno della scrittura di consolidamento, in aumento della plusvalenza da cessione. Una ulteriore rettifica riconducibile allo storno delle operazioni intercorse tra società del gruppo riguarda lo storno dei dividendi;

8. verifica delle altre scritture di consolidato riguardanti ad esempio possibili rettifiche sulle società del gruppo per effetto di deviazioni da principi contabili di riferimento (rettifiche e riclassifiche). In particolare per le rettifiche significative sarà necessario verificare il loro trattamento nel bilancio consolidato, ovvero il loro aggiustamento mediante apposita scrittura di rettifica;
9. chiedere la presenza di eventuali scritture di rettifica a fronte delle società del gruppo che vengono valutate secondo il metodo del patrimonio netto, a meno che tale scrittura non sia già inserita a livello di singoli bilanci, prima della fase di aggregazione;
10. segue il controllo del trattamento contabile delle imposte differite, ed in particolare per quanto derivante dalle scritture di consolidato precedentemente esaminate;
11. una volta che tutte le precedenti scritture sono state imputate e che quindi il patrimonio netto aggregato è stato sistemato si può procedere alla scrittura più importante, quella dello storno del valore di carico delle partecipazioni consolidate

contro il relativo patrimonio netto ed al trattamento/allocazione della relativa differenza e l'attribuzione ai terzi della quota di spettanza del patrimonio netto e dell'utile. In caso di valori attribuiti alle attività delle controllate, come ad esempio ai cespiti, il revisore dovrà ottenere e verificare elementi probativi, quali perizie indipendenti. Nel caso la differenza sia attribuita all'avviamento dovranno essere acquisiti e verificati elementi di analisi (quali ad esempio relazioni di valutazione d'azienda). In entrambi i casi dovrà essere attentamente valutata la politica della durata del periodo di ammortamento. Con riferimento al patrimonio netto ed al risultato di spettanza degli azionisti di minoranza viene normalmente predisposto un prospetto di quadratura con le singole società consolidate che deve essere attentamente verificato dal revisore, tenendo conto delle variazioni intervenute nel periodo;

12. l'eventuale traduzione dei bilanci espressi in valuta estera e quindi la determinazione della riserva di traduzione;
13. riconciliazione tra utile e PN della capogruppo e del consolidato. La verifica in oggetto è estremamente importante sia perché è una informazione da includere nella nota integrativa sia in quanto fornisce una controprova del procedimento di consolidamento. In tale riconciliazione normalmente sono presenti le seguenti voci:
 - i risultati d'esercizio delle società consolidate in modo integrale o con il metodo del patrimonio netto, non recepiti dalla controllante diretta;
 - storno del risultato di operazioni infragruppo;
 - storno di svalutazioni di partecipazioni consolidate;
 - storno dei dividendi ricevuti da società consolidate collegate;
 - storno o mancata allocazione della differenza tra costo e patrimonio netto delle società consolidate;
 - ammortamento dei plusvalori attribuiti con riferimento al punto precedente;
 - effetto dovuto a differenti principi tra disciplina civilistica/fiscale e principi applicati nel bilancio consolidato.

Una verifica accurata di tali prospetti permette di capire quali sono le principali operazioni infragruppo e di verificarne il corretto trattamento contabile nel bilancio consolidato. Inoltre permette anche di verificare il corretto trattamento contabile delle partecipazioni nel bilancio civilistico. Inoltre, la presenza di notevoli plusvalenze intragruppo potrebbe far pensare al fatto che il gruppo sta supportando valori di carico di partecipazioni con "gonfiamenti" di attività;

14. analisi della movimentazione delle poste di patrimonio netto consolidato. La verifica della correttezza della movimentazione delle poste di patrimonio netto consolidato, e specialmente la quadratura fra patrimonio netto consolidato di apertura con quello di chiusura dell'esercizio precedente, è una procedura di revisione estremamente importante che permette di individuare eventuali squadrature. Movimenti nelle poste di patrimonio netto consolidato non commentate e/o spiegate sono sicuramente fonte di errore. Altro errore che non deve esserci in bilancio consolidato è la "variazione (nelle poste di patrimonio netto consolidato) dovuta a società entrate/uscite dall'area di consolidamento". Questo perché il cambiamento nella metodologia di consolidamento (equity versus integrale e viceversa) non può portare a tali variazioni. Inoltre, per le società uscite in quanto cedute a terzi, si dovrebbe far transitare tale variazione da risultato, con un apposito articolo di consolidamento, a rettifica della plusvalenza segnalata nel bilancio civilistico. Altra

- componente rilevante in tale prospetto sono le differenze cambio fra apertura e chiusura, che vanno attentamente controllate allo scopo di accertarsi che non “nascondono” variazioni insolite (e/o errate) di patrimonio netto consolidato;
15. successiva e finale analisi, anche comparativa, degli schemi di bilancio consolidato con l'anno precedente;
 16. verifica della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Questo controllo circa l'attendibilità sostanziale del bilancio consolidato richiede al revisore la verifica di tutto il materiale a supporto, sia contabile che extracontabile.

Attenzione ai file excel; ottenere sempre una copia elettronica e verificare le somme sia sul file che soprattutto sulla stampa cartacea.

In ogni caso il punto di partenza è una domanda da fare alla società: avete un manuale di consolidamento?

Si tratta di un documento nel quale sono riportate le procedure seguite dalla società per la predisposizione del consolidato. Purtroppo non sempre esiste e soprattutto nelle aziende minori è praticamente assente. In tal caso, si parte dal societogramma aggiornato di tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dalla società consolidante Tale prospetto varierà in funzione degli acquisti e cessioni di partecipazioni, sicuramente più frequenti nei grandi gruppi piuttosto che nei piccoli. Sulla base di questo il revisore valuterà la correttezza dell'area di consolidamento così come definita dal responsabile della società, verificando la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno dell'esclusione o dell'inclusione delle varie società.

Sarà molto importante chiedere per tutte le società consolidate, ed in base alla significatività con cui partecipa ogni società consolidata al bilancio finale consolidato, quale di queste è sottoposta a revisione legale dei conti. Laddove venga consolidata una società il cui contributo alla formazione del bilancio consolidato è significativo e la stessa non è sottoposta a revisione legale dei conti, il revisore del bilancio consolidato (capogruppo) può chiedere ed ottenere di eseguire una revisione almeno delle voci più significative del bilancio della stessa.

Al riguardo, ribadisco quanto riportato nel Documento n. 600, a proposito delle regole di comportamento nei casi in cui, nell'effettuare la revisione contabile del bilancio d'esercizio e/o del bilancio consolidato di una società, il revisore utilizza o meno il lavoro di altri revisori sulle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie relative a una o più componenti di detti bilanci.

Possono presentarsi due situazioni:

- 1)** il revisore principale si assume la responsabilità sul lavoro svolto dall'altro revisore;
- 2)** il revisore principale non si assume la responsabilità sul lavoro svolto dall'altro revisore e, conseguentemente, ne fa esplicita menzione nella propria relazione di revisione.

Nel primo caso, il revisore principale dovrà:

- I) valutare la competenza professionale dell'altro revisore;
- II) fornire adeguate istruzioni ed informazioni da fornire all'altro revisore per lo svolgimento del lavoro;
- III) esaminare il lavoro svolto dall'altro revisore.

Nel secondo caso, il revisore principale dovrà comunque valutare la competenza professionale di quest'ultimo in base a quanto stabilito dal precedente paragrafo, discutere le problematiche concernenti l'incarico più significative, nonché fornire ed ottenere le informazioni indicate ai punti a), b) e c) del precedente paragrafo.

Inoltre, nel corso del proprio lavoro, il revisore principale deve richiedere informazioni su eventuali aspetti problematici riscontrati dall'altro revisore nell'espletamento del suo incarico e, se necessario, discuterne con quest'ultimo.

Nel caso in cui sulla base della propria valutazione non sia soddisfatto della competenza professionale dell'altro revisore, il revisore principale deve assumersi la responsabilità del lavoro svolto da quest'ultimo e quindi svolgere le procedure di revisione descritte nella Sezione A del presente principio.

Nel caso in cui il revisore principale non si assuma la responsabilità sul lavoro svolto da altri revisori, deve riportare nella propria relazione sul bilancio quanto segue:

- a) nella relazione sul bilancio d'esercizio, alla fine del paragrafo che indica le caratteristiche del lavoro svolto: "La responsabilità dei lavori di revisione contabile dei bilanci di alcune società controllate e collegate, per quanto riguarda importi delle partecipazioni che rappresentano ... (valore o %) e ... (valore o %) rispettivamente della voce partecipazioni e del totale attivo, è di altri revisori ". Il paragrafo in cui il revisore esprime il proprio giudizio non deve riportare alcun richiamo al riguardo;
- b) nella relazione sul bilancio consolidato, alla fine del paragrafo che indica le caratteristiche del lavoro svolto: "La responsabilità dei lavori di revisione contabile dei bilanci di alcune società controllate e collegate, che rappresentano rispettivamente ... (valore o %) dell'attivo consolidato e ... (valore o %) dei ricavi consolidati, è di altri revisori ". Il paragrafo in cui il revisore esprime il proprio giudizio non deve riportare alcun richiamo al riguardo.

Il lavoro di consolidamento può avvenire, come nella maggior parte dei casi, manualmente oppure utilizzando appositi software. Sarà fondamentale verificare la correttezza della procedura seguita per allineare – "armonizzare" – la data di riferimento, gli schemi, i criteri di valutazione, la moneta di conto, ecc.

Tuttavia, a parere personale, verificate le informazioni iniziali di partenza (acquisizione di informazioni sulla capogruppo e le aziende del gruppo compreso l'ambiente in cui operano; analisi del sistema (procedure/regole) di consolidamento che è stato applicato; verifica dell'area di consolidamento, esaminando il sociogramma di gruppo, analizzando i bilanci delle consociate e le eventuali fattispecie di esclusione dall'area), la fase più delicata, e *dove sicuramente il ruolo dell'uomo supera quello del software usato* ... è costituita dalla verifica delle rettifiche di consolidamento. In pratica qui il revisore dovrà

controllare la correttezza di ogni singola scrittura di rettifica sia dal punto di vista della natura della scrittura eseguita che dell'importo della variazione, prestando particolare attenzione alla coincidenza degli importi in capo alle società coinvolte nell'operazione (c.d. "riconciliazione dei saldi intragruppo"); l'eliminazione delle partecipazioni e conseguente imputazione delle differenze da consolidamento; ecc.

Come si può notare è un percorso semplice e basilare che si può applicare ai piccoli come ai grandi gruppi aziendali. Consiglio quindi vivamente di abbandonare la metodologia della "fiducia cieca e a priori", portandosi verso una fiducia basata sulla collaborazione e sull'adempimento del proprio dovere di revisore.

La conoscenza della procedura operata dai vari addetti amministrativi per la predisposizione del bilancio consolidato, prima che la verifica in sé per sé del bilancio consolidato, costituisce un punto focale e fondamentale anche al fine di creare un circolo virtuoso tra controllato e controllore generato dal fatto che quest'ultimo, avendo modo di conoscere i problemi operativi e di rilevazione della realtà specifica, potrebbe fornire suggerimenti utili alla loro soluzione con conseguente miglioramento della comunicazione aziendale.

A tal proposito, un suggerimento può essere quello di ottenere sempre la riconciliazione del patrimonio netto, ovvero il passaggio dal patrimonio netto della società consolidante civilistico al patrimonio netto consolidato, con in mezzo tutte le scritture.

Un buon Direttore Amministrativo che si rispetti, quando predispone un bilancio consolidato, di qualsiasi portata, semplice o complesso che sia, quale cartina al tornasole, e quindi quale check immediato, predispone sempre un prospetto di raccordo dei patrimoni netti civilistici delle società consolidate fino al patrimonio netto della società consolidante.

Vedi a tal proposito la tabella che segue **recante prospetto di raccordo tra bilanci civilistici e bilancio consolidato** a titolo di esempio.

PROSPETTO DI RACCORDO TRA BILANCI CIVILISTICI E BILANCIO CONSOLIDATO

	Patrimonio netto iniziale	Dividendi pagati	Variazione del capitale	Variazione differenza di traduzione	Variazione area consolidamento partecipazioni	Risultato dell'esercizio	Patrimonio netto
[A] Saldi come da bilancio della capogruppo	16.778.966	(1.616.000)			223.458	3.169.249	18.332.215
AAA						(146.245)	77.213
BBB	65.981					(50.533)	15.448
CCC	1.083.302					291.672	1.354.973
DDD	220.368					(92.288)	128.079
EEE	90.167					10.257	100.424
FFF	315.364			(74.832)		151.507	392.038
GGG	980.383			(144.164)		(154.083)	682.136
HHH	123.066			4.483		114.361	241.910
LLL	(28.898)		561.224	33.041		(526.895)	38.472
MMM	20.862			(2.562)		(14.556)	3.543
NNN	288.728					104.389	393.117
OOO	630.083					209.487	639.580
[B] Saldi come da bilancio delle controllate consolidate	3.769.206	0	561.224	(184.035)	223.458	(102.918)	4.266.933
[C] Totale aggregato (A+B)	20.548.172	(1.616.000)	561.224	(184.035)	223.458	3.066.331	22.599.148
Leasing IAS 17	OOO					9.380	9.380
Effetto imposte leasing IAS 17	OOO					(2.619)	(2.619)
Ricalcolo ammortamenti normali: macchinari e impianti	CCC	19.272				(15.552)	3.720
Ricalcolo ammortamenti normali: attrezzature industriali e commerciali	CCC	12.567				(1.418)	11.149
Ricalcolo ammortamenti normali: altri beni	CCC	18.253				(3.678)	14.575
Effetto imposte sul ricalcolo ammortamenti normali	CCC	(20.573)				9.311	(11.262)
Storno margine non realizzato sulle vendite intercompany	CCC	(242)				242	0
Effetto imposte sul margine non realizzato sulle vendite intercompany	CCC	98				(98)	0
Ricalcolo ammortamenti normali: macchinari e impianti	DDD	2.221					2.221
Ricalcolo ammortamenti normali: attrezzature industriali e commerciali	DDD	5.704				(266)	5.438
Ricalcolo ammortamenti normali: altri beni	DDD	9.867				(1.538)	8.328
Effetto imposte sul ricalcolo ammortamenti normali	DDD	(7.271)				1.166	(6.115)
Storno margine non realizzato sulle vendite intercompany	DDD	(3.580)				3.580	0
Effetto imposte sul margine non realizzato sulle vendite intercompany	DDD	1.441				(1.441)	0
Storno margine non realizzato sulle vendite intercompany	EEE	(94.252)				(28.748)	(123.000)

	Effetto imposte sul margine non realizzato sulle vendite intercompany	EEE	37.996	9.112	47.048
	Ricalcolo ammortamenti normali: costruzioni leggere	ABC	1.420	997	2.417
	Ricalcolo ammortamenti normali: macchinari e impianti	ABC	490.375	79.905	570.280
	Ricalcolo ammortamenti normali: attrezzature industriali e commerciali	ABC	476.016	94.922	570.938
	Ricalcolo ammortamenti normali: altri beni	ABC	428.342	12.945	441.287
	Effetto imposte sul ricalcolo ammortamenti normali	ABC	(571.329)	(34.804)	(606.233)
	Storno effetti cessione immobilizzazioni materiali intercompany	ABC		4.438	4.438
	Effetto imposte sul ricalcolo ammortamenti normali	ABC		(1.698)	(1.698)
	Storno margine non realizzato sulle vendite intercompany	ABC	(534.465)	(146.535)	(681.000)
	Effetto imposte sul margine non realizzato sulle vendite intercompany	ABC	215.122	45.381	260.483
	Leasing IAS 17	ABC		917.280	917.280
	Effetto imposte leasing IAS 17	ABC		(95.143)	(95.143)
	Storno svalutazione	ABC		109.684	109.684
	Storno svalutazione	ABC		388.736	388.736
	Effetto imposte su storno svalutazione partecipazioni	ABC		(190.645)	(190.645)
	Differenza di consolidamento	XXX	22.064	(22.084)	0
	Differenza di consolidamento	YYY	588.566	(147.139)	441.417
	Differenza di consolidamento	ZZZ	185.924	(61.975)	123.949
	Rettifiche di consolidamento		1.283.486	931.566	2.215.052
(D)	AAA			167.594	167.594
	BBB		361.519		361.519
	CCC		739.063		739.063
	DDD		26.339		26.339
	EEE		105.155		105.155
	FFF		27.665		27.665
	GGG		181.036		181.036
	HHH		829.963		829.963
	KKK		317.480		317.480
	LLL		73.098		73.098
	MMM		91.469		91.469
	NNN		138.049		138.049
(E)	Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate		2.890.856	0	2.890.856
(F)	Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel bilancio		18.940.802	561.224	19.502.026
	Patrimonio netto di spettanza di terzi		(405.651)	(11.224)	(416.875)
	Patrimonio netto di spettanza di terzi subconsolidato		(50.995)		(50.995)
	Utile/Perdita dell'esercizio di spettanza di terzi			(94.465)	(94.465)
	Utile/Perdita dell'esercizio di spettanza di terzi subconsolidato			21.730	21.730
(G)	Interessenze minoritarie		(456.646)	0	(456.646)
(H)	Patrimonio netto e risultato dell'esercizio di spettanza del gruppo		18.484.156	4.070.632	22.554.788

Con un prospettino del genere non scappa nulla e si vedono immediatamente tutte le scritture eseguite di consolidamento sia per natura che per importo.

FATTORI DI RISCHIO

Nella revisione di un bilancio consolidato ci sono rischi, sia inerenti che di controllo, che normalmente non sono presenti nella revisione di un bilancio civilistico. Ad esempio:

- la struttura del gruppo è complessa e ci sono vari sottogruppi e multipli collegamenti tra le società da consolidare;
- le istruzioni per la predisposizione del bilancio consolidato di fine anno sono particolarmente complesse;
- le attività nell'ambito del gruppo sono dislocate in paesi diversi che hanno un particolare rischio geografico;
- nella determinazione di alcune scritture di consolidamento vengono fatte numerose assunzioni e stime;
- c'è un rilevante numero di scritture di consolidamento, alcune delle quali sono complesse o inusuali.
- il management delle società controllate e consolidate è ostile e non sempre cooperativo con il management centrale;
- le operazioni infragruppo che devono essere eliminate nel bilancio consolidato non sono separatamente evidenziate nelle scritture contabili;
- i rapporti intercompany non vengono riconciliati;
- non viene predisposta alcuna documentazione di supporto a spiegazione delle scritture di consolidamento;
- le scritture di consolidamento sono inserite senza alcuna approvazione.

ASPETTI A CUI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE

➤ *Rettifiche ai bilanci individuali*: Trattasi di operazioni, se necessarie, precedenti al consolidamento vero e proprio e consistono in:

- a. omogeneizzazione nei criteri di rappresentazione affinché il contenuto dei singoli bilanci da consolidare sia uniforme all'interno del gruppo e rispecchi la struttura prevista dal codice civile per il bilancio d'esercizio, salvo gli adeguamenti necessari;
- b. omogeneizzazione dei criteri di valutazione rettificando gli elementi valutati con criteri difformi da quelli della capogruppo o da altri criteri di gruppo (in quest'ultimo caso motivando nella nota integrativa le ragioni dell'adozione di criteri diversi che devono comunque essere fra quelli previsti dal codice civile per il bilancio d'esercizio);
- c. rettifica delle poste di natura esclusivamente fiscale (se esistenti), cioè valutazioni di bilancio effettuate ai soli fini di ottenere benefici fiscali non altrimenti ottenibili;
- d. inserimento dell'effetto fiscale, cioè contabilizzazione delle imposte differite originarie dalle omogeneizzazioni e rettifiche precedenti;
- e. traduzione in euro dei bilanci espressi in moneta straniera (se esistenti).

➤ *Documentazione necessaria*

- piano dei conti/Bilancio di verifica compatibile di tutte le consolidate;
- dettaglio crediti e debiti oltre che dei costi e ricavi tra le società consolidate;
- dettagli minusvalenze/plusvalenze tra le società consolidate;
- dettagli margini tra le società consolidate (ad esempio magazzino soc. A venduto dalla società B entrambe consolidate);
- dettagli eventuali dividendi infragruppo;
- dettagli eliminazione della voce partecipazioni e conseguente determinazione del patrimonio netto e del risultato consolidato del gruppo e delle minoranze.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

Nell'area di consolidamento bisogna verificare che:

1. siano state considerate ai fini del consolidamento solo le società in cui direttamente o indirettamente si possiede, anche tramite società fiduciarie:
 - la maggioranza assoluta dei diritti di voto;
 - una parte rilevante di voti sufficiente per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea;
 - per mezzo di accordi contrattuali e/o clausole statutarie, il diritto di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consente tali contratti o clausole;
 - in base ad accordi con altri soci, la maggioranza dei diritti di voto;
2. siano state escluse dal consolidamento le imprese controllate, la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inadeguato ad esprimere con verità e correttezza la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del gruppo (incluse le società in liquidazione);
3. il consolidamento sia avvenuto per ogni società dalla data in cui si sono verificate le condizioni per il consolidamento.

Segue esempio di tabella di consolidamento:

Società	Sede	Valuta	Capitale sociale	Percentuale partecipazione
Pippo SpA	AAA	E	52.000	80%
Pluto Srl	VVV	E	619.200	95%
Paperino SpA	QQQ	E	52.000	51%
Flash GmbH	EEE	E	99.000	89%
Hulk S.A.	RRR	E	100.000	75%
Spiderman Ltda	TTT	Aud	5	80%
Superman Inc.	FFF	Hkd	200.000	95%
CapitanAmerica Sarl	GGG	E	25.565	100%
Flash 2 Ltd	DDD	E	99.531	100%
Spiderman 2 Inc.	HHH	Gbp	50.000	95%
Pippo 2 Srl	TTT	R\$	1.824.080	98%
Pluto 2 SpA	WWW	US\$	1.000	80%

DATA DI RIFERIMENTO

La data di riferimento del bilancio consolidato deve coincidere:

- con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante;
- con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse.

TRADUZIONE IN MONETA DI CONTO DEI BILANCI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA

La traduzione dei bilanci delle controllate estere deve essere effettuata applicando il "metodo del cambio corrente" come segue:

- attività e passività a cambio corrente;
- patrimonio netto a cambi storici;
- conto economico a cambi storici o per praticità al cambio medio del periodo.

In termini pratici, la traduzione si suddivide in tre fasi:

1. traduzione al tasso di chiusura delle voci di bilancio ed al tasso medio delle voci del conto economico;
2. correzione del risultato d'esercizio per riportarlo al tasso medio, con contropartita la registrazione di una differenza di traduzione (a patrimonio netto);
3. correzione del patrimonio netto per riportarlo al valore ottenuto col tasso storico, con contropartita la registrazione di una differenza di traduzione.

Le differenze cambio fra il cambio corrente ed il cambio storico utilizzato per la traduzione del patrimonio netto ed il cambio storico o medio utilizzato per la traduzione del conto economico devono essere iscritte nel patrimonio netto nell'apposita "riserva da differenze di traduzione".

Ricordiamoci che se la partecipata estera non è posseduta al 100%, la "differenza di traduzione" deve essere ripartita fra quota di spettanza del gruppo e quota di spettanza dei terzi.

Occorre anche verificare che, nello specifico per la traduzione dei bilanci delle controllate estere la cui attività è **integrata** a quella della capogruppo, la traduzione deve essere effettuata applicando il "metodo temporale" come segue:

- attività e passività monetarie e attività e passività non monetarie iscritte a valori correnti:
 - a cambio corrente;
 - attività e passività non monetarie iscritte a valori storici: a cambio storico;
- le voci del conto economico che derivano da passività e attività non monetarie tradotte a cambi storici (es. ammortamenti): al cambio applicato a tali passività o attività;
- le altre voci del conto economico: al cambio storico o per praticità al cambio medio (possibilmente ponderato).

Tutte le differenze cambio che si originano dalla traduzione con il "metodo temporale" saranno addebitate o accreditate al conto economico.

LE IMPOSTE DIFFERITE SUL CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato non ha rilevanza fiscale, quindi devono essere eliminate tutte le interferenze tributarie presenti nei bilanci delle società consolidate. Dovranno quindi essere stanziati le imposte differite relative alle differenze che si generano con le suddette eliminazioni, nonché con le rettifiche apportate per uniformare i criteri di valutazione. La determinazione delle differenze temporanee ed il calcolo delle relative imposte differite avviene sulla base delle singole dichiarazioni dei redditi di ogni impresa consolidata. Si potranno compensare le imposte differite e le imposte anticipate delle diverse imprese consolidate se:

- le date in cui rigireranno coincidono;
- gli enti cui si riferiscono sono gli stessi (il problema si pone quando vi sono consociate estere).

Naturalmente si dovranno stanziare le imposte sugli utili indivisi delle partecipate. Tuttavia:

- tali imposte potranno non essere stanziati nei casi e nei limiti in cui si possa ragionevolmente dimostrare che gli utili sono stati e continueranno ad essere reinvestiti indefinitamente attraverso una politica di reinvestimento permanente degli utili e di permanente mantenimento delle partecipazioni;
- di ciò va data illustrazione in nota integrativa.

CONTENUTI DEL DOSSIER CONSOLIDATO

Come documentazione da allegare nel dossier indichiamo:

1. un societogramma aggiornato;
2. il bilancio consolidato;
3. il bilancio civilistico di tutte le società consolidate;
4. il documento riportante il bilancio aggregato;
5. un documento riportante il dettaglio di tutte le partite e le scritture infragruppo;
6. un documento riportante il dettaglio delle scritture di rettifica e consolidamento, ad esempio:
 - a. scritture di leasing ex IFRS 17;
 - b. scritture elisione margini infragruppo su rimanenze di fine periodo ancora in giacenza;
 - c. scritture elisione eventuali plusvalenze e/o minusvalenze per vendite infragruppo di cespiti;
 - d. scritture relative alla svalutazione di partecipazioni in aziende consolidate;
 - e. scritture per eventuali riclassificazioni sul bilancio consolidato;
 - f. rettifica delle partecipazioni vs patrimonio netto delle società consolidate;
 - g. ecc.
7. il prospetto di raccordo tra i bilanci civilistici e il bilancio consolidato;
8. il prospetto di ripartizione del patrimonio netto tra competenza gruppo e competenza interessenze minoritarie ed allocazione della differenza di eliminazione del valore di carico delle partecipazioni;
9. il prospetto dei movimenti nelle voci di patrimonio netto consolidato;
10. la ripartizione del risultato dell'esercizio tra competenza gruppo e competenza interessenze minoritarie;

RIPARTIZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO TRA COMPETENZA GRUPPO E COMPETENZA INTERESSENZE MINORITARIE														
	aaa	bbb	ccc	ddd	eee	ABC	fff	gggg	hhhh	mmmm	oooo	pppp	Totale	
Utile (perdita) dell'esercizio	(146.245)	(50.533)	291.672	(82.288)	10.257	3.169.249	129.777	(154.083)	114.361	(526.885)	(14.556)	104.389	209.497	3.044.601
Rettifiche di consolidamento dell'esercizio	(11.193)			1.490	(19.636)	1.085.342								1.186.003
Utile (perdita) dell'esercizio rettificato	(146.245)	(50.533)	280.479	(80.798)	(9.379)	4.354.591	129.777	(154.083)	114.361	(526.885)	(14.556)	104.389	209.497	4.200.604
Percentuale di partecipazione di pertinenza di terzi	25,00%	20,00%	3,725%	49,00%	11,00%		5,00%	20,00%	20,00%	2,00%	5,00%			
Percentuale di partecipazione del gruppo	75,00%	80,00%	96,275%	51,00%	89,00%		95,00%	80,00%	80,00%	98,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%
AAA	(36.561)													(36.561)
BBB		(10.107)												(10.107)
CCC			10.448											10.448
DDD				(44.491)										(44.491)
EEE					(1.032)									(1.032)
FFF							6.489							6.489
GGG								(30.817)						(30.817)
HHH									22.872					22.872
KKK										(10.538)				(10.538)
LLL											(728)			(728)
MMM														
NNN														
(Utile) perdita dell'esercizio di spettanza delle interessenze mini	(36.561)	(10.107)	10.448	(44.491)	(1.032)		6.489	(30.817)	22.872	(10.538)	(728)			(94.465)
(Utile) perdita dell'esercizio di spettanza del gruppo	(109.684)	(40.426)	270.031	(46.307)	(8.347)	4.354.591	123.288	(123.266)	91.489	(516.357)	(13.828)	104.389	209.497	4.295.069
Ammortamento delle differenze di consolidamento														
(Utile) perdita dell'esercizio di spettanza del gruppo	(109.684)	(40.426)	270.031	(46.307)	(8.347)	4.354.591	123.288	(123.266)	91.489	(516.357)	(13.828)	104.389	209.497	4.295.069

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO TRA COMPETENZA GRUPPO E COMPETENZA INTERESSENZE MINORITARIE ED ALLOCAZIONE DELLA DIFFERENZA DI ELIMINAZIONE DEL VALORE DI CARICO DELLE PARTECIPAZIONI														
	aaa	bbb	ccc	ddd	eee	ABC	fff	kkk	mmmm	nnn	ooo	ppp	qqq	Totale
Patrimonio netto iniziale	223.458	65.981	1.063.301	220.367	90.167	15.162.966	250.323	937.374	135.297	(60.566)	24.496	288.145	630.083	19.031.392
Rettifiche di consolidamento iniziali			29.375	8.382	(56.316)	505.481								486.922
Aumento capitale sociale										561.224				561.224
Ripristino dividendi distribuiti dalle società consolidate														
Patrimonio netto iniziale rettificato	223.458	65.981	1.092.676	228.749	33.851	15.668.447	250.323	937.374	135.297	500.668	24.496	288.145	630.083	20.079.538
Percentuale di partecipazione di pertinenza di terzi	25,00%	20,00%	3,725%	49,00%	11,00%		5,00%	20,00%	20,00%	2,00%	5,00%			
Percentuale di partecipazione del gruppo	75,00%	80,00%	96,275%	51,00%	89,00%		95,00%	80,00%	80,00%	98,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%
AAA	55.865													55.865
BBB		13.196												13.196
CCC			40.702											40.702
DDD				112.087										112.087
EEE					3.724									3.724
FFF						12.516								12.516
GGG							187.475							187.475
HHH								27.059						27.059
KKK									10.013					10.013
LLL											1.225			1.225
MMMM														
NNN														
Patrimonio netto di spettanza delle interessenze mino	55.865	13.196	40.702	112.087	3.724		12.516	187.475	27.059	10.013	1.225			463.862
Patrimonio netto di spettanza del gruppo	167.593	52.785	1.051.974	116.662	30.127	15.668.447	237.807	749.899	108.238	490.645	23.271	288.145	630.083	19.615.676
Differenza consolidamento														
Valore di carico delle partecipazioni	167.594	361.519	739.083	26.339	105.155		27.665	181.036	829.963	867.480	73.098	91.469	138.049	3.608.450
Differenza	1	308.734	(312.891)	(90.323)	75.028		(210.142)	(568.863)	721.725	376.635	49.827	(196.676)	(492.034)	(338.779)

	2001			2002		
	AUD	Euro	cambio storico	cambio 31.12.01	cambio storico	cambio 31.12.02
CAV AUSTRALIA						
Capitale	5	2,66	1,880 a)	1,728	1,880	1,856
Retained earning	221.525	117.832	1,880 a)	1,728	1,850	1,856
risultato di esercizio	28.759	17.461	1,647	1,728	1,737	1,856
Totale	250.289	135.296		144.843	448.888	241.858
RISERVA FINALE			9.547			-7.773 ok con package
CAV UK						
Capitale	50.000	76.947	0,6498	0,6085	0,6498	0,651
retained earning	-26.828	-37.914	0,7076	0,6085	0,7348	0,651
utili es. prec	5.515	9.053	0,6092	0,6085	0,629	0,651
risultato di esercizio	-17.229	-23.588	0,7304	0,6085	0,629	0,651
totale	11.458	24.497		18.830	2.305	3.541
RISERVA FINALE			-5.667			-6.405 ok con package
CAV USA						
Capitale	1.000	1.104	0,9059	0,881	0,9059	0,9487
retained earning	-201.760	688.148	0,9185	0,881	0,9185	0,9487
utili es. prec	833.824	253.544	0,8988	0,881	0,9449	0,9487
risultato di esercizio	227.885	253.544	0,8988	0,881	0,9449	0,9487
totale	860.949	942.796		977.241	715.356	682.136
RISERVA FINALE			34.445			-101.155 ok con package

Euro/000											
Descrizione	31/12/2001	31/12/2001	%	Incr.	Deer.	Aumento CS	Svalut.	fusioni	%	31/12/2002	Fondi Rischii Copertura Perdite
AAA	26	26	51%						51%	26	
CCC	361	361	80%						80%	361	
BBB	105	105	89%						89%	105	
DDD	720	720	95%						95%	720	
EEE	53	53	95%		(53)				0%	0	
FFF	138	138	100%						100%	138	
GGG	91	91	100%						100%	91	
HHH	317	317	98%			550	(830)		98%	37	
JJJ	181	181	80%						80%	181	
KKK	73	73	95%						95%	73	
LLL	28	28	95%						95%	28	
MMM	830	830	80%						80%	830	
NNN	0	0	20%	55		197	(193)		75%	59	
IMPRESE CONTROLLATE	2.923	2.923		55	(53)		(1.023)	0		2.649	0
OOO	13	13	18%						18%	13	
PPP	6	6	12%				(6)		12%	0	(32)
QQQ	0	0								0	
RRR	94	94	12,5%						18,0%	94	
IMPRESE COLLEGATE	113	113		0	0		(6)	0		107	(32)
SSS	470	470		0	(83)		(318)			69	
ALTRE PARTECIPAZIONI CIRCOLANTE	470	470		0	(83)		(318)	0		69	0
IMPEGNO D'ACQUISTO PARTEC.	0	0		0	0			0		0	0
TO TALE PARTECIPAZIONI	3.506	3.506		55	(136)	0	(1.347)	0		2.825	(32)
											ok B/S